

Regolamento del Comitato Giovani Soci

Art. 1 - Istituzione

È istituito, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Giovani Soci, quale strumento di promozione della partecipazione dei Giovani Soci alla vita della Cooperativa di Credito.

Art. 2 - Scopo

Il Comitato Giovani Soci è un organo che ha funzioni di collegamento tra i Soci e, più in generale, tra i territori di riferimento della BCC Felsinea ed il suo Consiglio di Amministrazione.

Lo scopo è quello di recepire e riportare al Consiglio di Amministrazione le esigenze territoriali e promuovere l'attività sociale della Banca nei territori dove opera. In tale ottica, con funzioni consultive e propositive, valuta ed avalla proposte di sponsorizzazione e richieste di beneficenza principalmente nei campi dell'assistenza sociale, del volontariato, dello sport, della ricreazione e della cultura, sia tipica del territorio di riferimento che più genericamente intesa.

Il Comitato Giovani Soci, il cui operato deve essere ispirato ai medesimi principi espressi dallo Statuto della Banca e dalla Carta dei Valori del Credito Cooperativo, deve favorire la promozione e la diffusione della cultura e dei valori della cooperazione, in particolare quella di credito, al fine di accrescere nei Soci il senso di appartenenza alla propria Banca di Credito Cooperativo, attenta ai loro interessi e a quelli delle comunità in cui essi vivono. Inoltre, facilita la diffusione dei valori mutualistici e solidaristici statutariamente previsti promuovendo un'attiva partecipazione dei Soci alla vita della cooperativa.

Al fine di avvicinare i giovani al mondo della cooperazione e della Banca si costituisce il Comitato Giovani Soci il cui scopo, attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative socio-culturali, è quello di favorire la partecipazione consapevole e propositiva alla vita della cooperativa da parte del segmento più giovane della base sociale.

Art. 3 - Composizione del Comitato e nomina dei coordinatori

Il Comitato Giovani Soci, al fine di garantire un'equilibrata rappresentanza delle diverse realtà sociali ed economiche territoriali, è composto da un numero di membri stabilito dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra i Soci appartenenti alla compagine sociale, che condividono le finalità ed i principi ispiratori dell'attività dell'azienda e che operano in maniera significativa, in rapporto alla propria attività, con la Banca. L'impegno nel mondo del volontariato e l'aver maturato un'esperienza significativa nel campo della gestione di attività di carattere sociale, costituiscono titoli preferenziali nella scelta dei componenti i Comitati Giovani Soci, così come la partecipazione ai momenti istituzionali, quali l'assemblea e gli incontri con la base sociale.

Nella nomina dei componenti, dovrà essere tenuta in considerazione un'equa distribuzione dei soggetti per genere, per età e per professione al fine di garantire la massima rappresentatività del territorio. Il Comitato Giovani Soci prevede una presenza di membri con età, al momento della nomina, non superiore ai 35 anni.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca individua tra i propri membri e nomina il coordinatore del Comitato Giovani Soci che avrà il compito di armonizzare il lavoro eseguito dal Comitato nonché di relazionare e presentare le proposte al Consiglio di Amministrazione. Il coordinatore del Comitato Giovani Soci resta in carica per la durata del Comitato, salvo revoca del mandato, e può essere nominato più volte.

Il Comitato Giovani Soci deve riunirsi con una cadenza non superiore a quattro mesi e/o quando il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno e gli incontri dovranno essere trascritti mediante la tenuta di un verbale, e dovranno essere altresì trattenuti agli atti i documenti inerenti le attività esercitate con le risorse della Banca.

Il Comitato sarà validamente costituito con la presenza di più della metà dei membri in carica. Le eventuali decisioni saranno assunte a maggioranza dei presenti. Il Comitato è assistito nella sua attività amministrativa da un collaboratore della Banca e manterrà relazioni periodiche con l'Ufficio Soci finalizzate ad una costante informativa circa le attività intraprese e da intraprendere e a consentire alla Banca di realizzare un'adeguata rendicontazione del valore che viene prodotto a favore della sua compagine sociale.

Art. 4 - Nomina e durata

Il Comitato Giovani Soci viene nominato nelle prime sedute successive all'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali e la sua durata in carica è pari a quella del consiglio di Amministrazione.

La determinazione del numero dei componenti, composto da un minimo di 6 a un massimo di 18 membri, la loro nomina e il potere di dichiararne la decadenza spettano al Consiglio di Amministrazione. Lo stesso Consiglio, in caso di presentazione di candidati in numero superiore a quelli previsti, individuerà autonomamente coloro che verranno nominati.

Il loro mandato è rinnovabile più volte: in caso di rinuncia, di decadenza o revoca di un componente, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un altro Socio, che resta in carica sino alla naturale scadenza del Comitato.

Alle riunioni del Comitato Giovani Soci possono partecipare componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione Generale della Banca ed eventuali altri soggetti invitati dal Coordinatore ed utili allo svolgimento del Comitato.

La partecipazione al Comitato Giovani Soci è su base volontaria e non prevede alcuna remunerazione.

Art. 5 - Compiti

Al fine di realizzare gli scopi di cui all'art. 2 del presente regolamento, i Comitati Soci hanno il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative volte:

- all'effettivo coinvolgimento dei Soci nella vita della cooperativa;
- alla diffusione dei principi della cooperazione;
- al miglioramento e consolidamento del rapporto tra la Banca e la compagine sociale nonché col territorio;
- raccogliere e valutare richieste di beneficenza e sponsorizzazione, suggerire al Consiglio di Amministrazione l'organizzazione di incontri di vario interesse (economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo) nell'ambito dell'area geografica di competenza
- raccogliere suggerimenti, osservazioni, proposte da trasmettere agli organismi competenti, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e subordinatamente alle sue indicazioni, promuovere relazioni con le figure più rappresentative del territorio e con Istituzioni, sia pubbliche che private, nel pieno rispetto delle modalità e degli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione, allo scopo di promuovere la presenza attiva della Banca.
- ogni erogazione di denaro, da liquidare direttamente ai soggetti beneficiari, dovrà essere accompagnata da idonea documentazione di spesa corretta anche ai fini fiscali.

Al fine di mantenere un rapporto più diretto con la base sociale, il Comitato Giovani Soci può incontrare i Soci anche nelle filiali di competenza e/o in locali deputati dalla Direzione della Banca,

secondo un calendario concordato con le stesse filiali e/o con la Direzione. Scopo degli incontri è esclusivamente quello di promuovere la conoscenza degli aspetti extrabancari e la partecipazione del Socio ad iniziative ed eventi organizzati dal Comitato o dalla Banca. Qualunque considerazione o rilievo inerente il rapporto bancario che il Socio intrattiene con la Banca non potrà essere oggetto di discussione da parte dei membri del Comitato ma sarà loro cura interpellare il Responsabile di Filiale.

Art. 6 - Formazione e informazione

I componenti del Comitato Giovani Soci si impegnano, al fine di poter svolgere con maggiori competenze e miglior coordinamento il proprio ruolo, a partecipare alle attività di formazione ed informazione organizzate all'uopo dalla Banca.

Art. 7 - Obbligo di riservatezza

I componenti del Comitato Giovani Soci sono tenuti all'obbligo della riservatezza e del segreto su quanto venuto a loro conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, pena la decadenza dall'incarico.

Art. 8 - Decadenza

Sono cause di decadenza da membro del Comitato:

1. la perdita della qualità di socio;
2. il venir meno dell'operatività con la Banca;
3. tre assenze consecutive e non giustificate alle riunioni del Comitato;
4. il venir meno dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 7.

Art. 9 - Durata del regolamento

Il presente regolamento rimane in vigore fino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della BCC Felsinea.